



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Selezione pubblica comparativa per l'attivazione di n. 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell'Agencia Industrie Difesa. Rettifica e integrazione bando pubblicato nella gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 72 del 9 settembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** Il bando di selezione pubblica comparativa per l'attivazione di n. 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell'Agencia Industrie Difesa, pubblicato nella G.U. 4° serie speciale n. 72 del 9 settembre 2022;
- Visti** gli artt.1014 e 678 del D.Lgs 66/2010 che prevedono, nella misura del 30%, la riserva dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle Pubbliche Amministrazioni, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate e congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dalla procedura selettiva;
- Tenuto conto** che, sulla base del prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2021, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette, vi è una scopertura pari a n.5 unità ai sensi dell'art. 1 legge 68/99 nella regione Campania;

Delibera:

Al bando relativo alla “Selezione pubblica comparativa per l'attivazione di n. 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell'Agencia Industrie Difesa” pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 72 del 09 settembre 2022, sono apportate le seguenti rettifiche e integrazioni:

Art. 3 bis.

Proroga dei termini per la presentazione della domanda.

1. L'avviso di rettifica e integrazione del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed Esami». Il testo di tali rettifiche e integrazioni è consultabile sul sito internet <https://www.gestioneconcorsipubblici.com/aid>.
2. I termini per la compilazione delle domande sono prorogati fino alle ore 23:59 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica e integrazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. Restano valide le domande di partecipazione già inviate dai candidati, domande che, tuttavia, potranno essere integrate alla luce degli artt. 6 bis, 6 ter e 3 bis.

Art. 6 bis. Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Agenzia industrie difesa;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

3. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove selettive.

5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto la prova con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione, deve far pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo infoaid@gestioneconcorsipubblici.com le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla prova selettiva.

7. La commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice di selezione di cui all'art. 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova selettiva, del punteggio attribuito in base ai titoli dichiarati, delle riserve dei posti di cui all'art. 6 ter, nonché delle preferenze e precedenza di cui all'art. 6 bis. È abrogato il comma 5 dell'art. 6 del bando pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 72 del 9 settembre 2022.

Art. 6 ter.
Riserve di posti

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 68/99 è prevista una quota di riserva pari a n. 5 unità di cui all'art. 1 della stessa Legge, per il profilo professionale di assistente tecnico per le lavorazioni (codice ATL).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (pari complessivamente a n.15, dei quali: n. 6 assistenti tecnici artigiani - codice ATA; n. 6 assistenti amministrativi - codice GAA; n. 3 assistenti tecnici per le lavorazioni – codice ATL) è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

Roma, 21 settembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola LATORRE